

BILANCIO 2015

LA RILEVAZIONE DEI CREDITI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

di Celeste Vivenzi

La visione civilistica

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo (art.2426 c.c.) e, al fine della loro quantificazione, il nuovo principio **OIC 15** impone di tener conto delle **perdite per inesigibilità** (devono gravare sul conto economico in cui tali perdite si potevano prevedere); **dei resi ,sconti e abbuoni** (i crediti devono essere indicati considerando possibili rischi che , successivamente alla data di approvazione del bilancio, vi siano resi di merci o rettifiche di fatturazioni già avvenute determinate da consegne di merci difettose,ritardi nella consegna,eventuali errori di fatturazione...); **degli interessi non maturati** (il totale dei Crediti deve essere indicato al netto di eventuali interessi non maturati); **delle altre cause di minor utilizzo** (vi rientrano i casi di cessione del credito - pro-soluto e pro-solvendo - che impongono l'eliminazione dal bilancio di tali poste). Dal punto di vista civilistico la valutazione dei crediti con le modalità sopraindicate potrebbe implicare un aggravamento della situazione economica della società dando quindi origine a delle perdite elevate (si deve tener conto anche dei rischi conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio).

Analisi delle novità del nuovo OIC 15

L'OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa ed è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Tra le novità da segnalare nella nuova versione spiccano le seguenti tematiche.

a) Chiarimenti in merito alla cancellazione dei crediti: la versione rivisitata del principio permette tale cancellazione solo nel caso di operazioni che trasferiscono in maniera sostanziale tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo ovvero quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari dal credito si estinguono ovvero si trasferiscono nella sostanza tutti i rischi inerenti al credito stesso. Il principio fornisce poi un elenco di casi che permettono la cancellazione del

credito (forfaiting, datio in solutum, cessioni pro-soluto ovvero operazioni che comportano il trasferimento di tutti i rischi) e di casi che non prevedono la cancellazione dei crediti (mandato all'incasso, pegno su crediti, cessioni pro-solvendo ovvero operazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi). La nuova versione dell' OIC 15 stabilisce che se i rischi non sono trasferiti il credito non può essere cancellato e occorre rilevare in bilancio un debito di natura finanziaria a fronte del corrispettivo ricevuto per la cessione, con i costi connessi all'operazione registrati a conto economico in base alla loro natura.

b) Valutazione collettiva dei crediti e aspetti delle svalutazioni dei crediti: il principio chiarisce che la stima del fondo svalutazione crediti deve essere effettuata in base a valutazioni analitiche anche se, come nella precedente versione del principio, è possibile stimare lo stesso fondo anche in base a valutazioni non analitiche. Il processo di valutazione forfaitario è ammesso ***“qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali d'importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili”*** (la suddivisione per classi omogenee è la novità principale presente nella nuova versione e il principio ribadisce che le formule eventualmente utilizzate per la determinazione delle perdite su crediti ***“non possono essere trasformate in comportamenti automatici”***, in quanto occorre siano costantemente monitorate, variandole al modificarsi delle condizioni alla base delle stesse.

c) Chiarimenti in ordine classificazione dei crediti: la classificazione dei crediti tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie si basa sul criterio della *“destinazione”* o *“dell'origine”* degli stessi rispetto all'attività ordinaria. Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, si classificano nella voce B14 *“Oneri diversi di gestione”* del conto economico, previo utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti (ad esempio le perdite che derivano dal riconoscimento giudiziale inferiore del credito, da transazione o da prescrizione).

d) Vendita a rate con riserva della proprietà: nel nuovo OIC 15 è stato disciplinato il trattamento contabile delle vendite con riserva di proprietà stabilendo che, come dettato articolo 1523 del Codice civile, nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della

consegna con la conseguenza che la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà (in sostanza si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti).

QUANDO IL CREDITO E' CANCELLATO DAL BILANCIO	QUANDO IL CREDITO RESTA ISCRITTO NEL BILANCIO
FORFAITING -	MANDATO ALL'INCASSO, COMPRESO MANDATO ALL' INCASSO CONFERITO A SOCIETA' DI FACTORING E RICEVUTE BANCARIE
DATIO IN SOLUTUM	CAMBIALI GIRATE ALL'INCASSO
CONFERIMENTO DEL CREDITO	PEGNO DI CREDITI
VENDITA DEL CREDITO, COMPRESO FACTORING, CON CESSIONE PRO SOLUTO CON TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI DEL CREDITO	SCONTO, CESSIONI PRO SOLVENDO E CESSIONI PRO SOLUTO CHE NON TRASFERISCONO SOSTANZIALMENTE TUTTI I RISCHI INERENTI IL CREDITO
CARTOLARIZZAZIONE CON TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI DEL CREDITO	CESSIONE A SCOPO DI GARANZIA CARTOLARIZZAZIONI CHE NON TRASFERISCONO SOSTANZIALMENTE TUTTI I RISCHI INERENTI IL CREDITO

LA VISIONE FISCALE E LE PERDITE SU CREDITI

La norma civile si scontra poi con la norma fiscale (art.101 TUIR) che condiziona in maniera molto rigida la deducibilità di tali perdite ai seguenti casi: sentenza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e accordi per la ristrutturazione del debito (omologato dal tribunale) in quanto collega il concetto di deducibilità alla presenza di elementi certi e precisi.

Dal punto di vista fiscale Il primo comma dell'art.106 del TUIR stabilisce che ***“le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.*”**

Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti e la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore

nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".
Innanzitutto occorre sottolineare che la svalutazione dei crediti e il loro accantonamento per rischi riguarda i crediti che risultano dal bilancio d'esercizio (la norma si applica ai crediti che derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi indicati al comma 1 dell'articolo 85, ovvero crediti derivanti dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) e vanno, in ogni caso esclusi, dalla base di calcolo quei crediti il cui importo è coperto da garanzia assicurativa.

Per la deducibilità fiscale, in assenza di una procedura concorsuale, occorre essere in possesso di elementi probatori come ad esempio: protesto dei titoli di credito, azioni legali infruttifere, latitanza del debitore, convenienza ad abbandonare il recupero del credito.

Secondo l'art. 109 del TUIR la perdita va computata per competenza nell'esercizio in cui è divenuta certa e nel caso in cui il criterio civile non collimi con il criterio fiscale occorre riprendere la perdita in aumento nelle variazioni del modello Unico. Se una perdita diventa certa e quindi deducibile in un esercizio specifico non è possibile rinviarla ad un altro esercizio (**diventa indeducibile**) e gli elementi certi e precisi, che consentono di operare **in ogni caso** la deduzione della perdita su crediti, risultano integrati anche quando **il diritto alla riscossione del credito è prescritto** (il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni ma per alcune tipologie di crediti sono tuttavia previsti termini prescrizionali più brevi).

Concetti fondamentali di deducibilità fiscale

- a) Resta fermo il principio (art. 109 Tuir) in base al quale le perdite su crediti non sono deducibili se non sono state imputate al conto economico (pertanto, anche in presenza dei requisiti fiscali di deducibilità, se la perdita non è transitata dal conto economico non è considerata fiscalmente deducibile).
- b) Se la perdita è certa civilisticamente ma non fiscalmente essa dovrà essere stanziata nel conto economico ma ripresa fiscalmente come variazione in aumento nel modello unico.
- c) Se esiste una perdita certa fiscalmente ma non viene spesata a conto economico si perde la possibilità di dedurla.

Con riferimento all'individuazione dell'esercizio a partire del quale è possibile dedurre la perdita, occorre far riferimento alla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (vedi tabella operativa di seguito riportata).

TABELLA PRATICA OPERATIVA

	Criterio per l'individuazione dell'esercizio in cui il debitore è assoggettato alla procedura
Procedura	
Fallimento	Data della sentenza dichiarativa del fallimento
Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione alla procedura
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria	Data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Accordo di ristrutturazione del debito	Data del decreto di omologazione dell'accordo

Continuano ad essere escluse dalle fattispecie di deducibilità *ex lege* le perdite su crediti derivanti dai **piani attestati di risanamento** (art. 67 LF) che, pertanto, sono assoggettate ai criteri ordinari di deducibilità (accertamento dei requisiti di certezza e precisione).

Si ritiene comunque che in presenza di un piano attestato art. 67 registrato al registro delle Imprese si possa procedere con la rilevazione delle perdite su crediti e alla conseguente deducibilità.

IL CASO DEL FALLIMENTO: esercizio di deduzione: in caso di fallimento è obbligatorio dedurre la perdita nell'esercizio di dichiarazione della procedura o è possibile la deduzione intera o per quote anche negli esercizi successivi?

Se la perdita è imputata nell'esercizio di dichiarazione del fallimento la deducibilità fiscale non presenta problemi; in caso contrario, pur non essendo vietato, il creditore deve dimostrare che solo in altro esercizio egli ha avuto certezza del danno (occorre la dimostrazione documentale).

Nota bene : la mancata insinuazione alla procedura fallimentare rende ineducibile il credito.

CREDITI DI MODESTO IMPORTO E POSSIBILITA' DI DEDUZIONE FISCALE

Gli elementi precisi e concordanti richiesti dalla norma per la deducibilità delle perdite sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità e sia decorso il termine di sei mesi dalla scadenza del credito. Il credito si considera modesto quando è di importo fino a 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni e di euro 2.500 per le altre (ai fini dell'importo si guarda alla singola operazione ovvero fattura e non al cumulo di tutte le fatture). sulla nozione di “*rilevante dimensione*” si intendono, come indicato nelle istruzioni al modello UNICO e nella C.M. n. 18 del 31 maggio 2012, le aziende col volume d'affari pari a 100.000.000 euro. In merito al requisito della “*anzianità*”, la norma prevede che debba essere decorso un periodo di almeno sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito secondo i termini convenuti tra le parti nel contratto o, in assenza, dalla data di messa in mora del debitore. **I requisiti di modesta entità e di anzianità del credito dovrebbero essere verificati alla chiusura del periodo d'imposta.**

Crediti di modesto importo

- a) la deducibilità è subordinata all'imputazione a conto economico;
- b) se vi sono state delle riscossioni parziali il credito va considerato al netto degli acconti ricevuti;
- c) in caso di più posizioni debitorie verso il medesimo soggetto esse vanno valutate singolarmente per ogni obbligazione sorta;
- d) se si tratta invece di crediti riferiti al medesimo rapporto contrattuale (ad esempio contratti somministrazione) occorre esaminare il saldo complessivo.

I crediti prescritti

Il novellato art. 101, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 contempla anche altre due ipotesi di **automatica sussistenza degli elementi certi e precisi**:

- 1) la prescrizione del diritto alla riscossione, attribuendo, quindi, rilevanza alle corrispondenti disposizioni civilistiche, ed in particolare al termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.);
- 2) la cancellazione dei crediti in bilancio, operata in dipendenza di eventi estintivi, da parte delle imprese che redigono il bilancio sulla base ai principi contabili internazionali.

In ipotesi diverse dalle due rappresentate bisogna adottare il principio generale degli “**elementi certi e precisi**”, salvo che il debitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale, o abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, anche alla luce delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria e dalla giurisprudenza.

Quindi in presenza di avvenuta prescrizione di un credito la relativa perdita può essere dedotta (nel caso di specie spicca la questione attinente la prova dell'avvenuto decorso della prescrizione non essendo stato chiarito dall'amministrazione finanziaria se la stessa ricada o meno sul contribuente).

Alcuni interpreti hanno ritenuto che, nel caso in cui la perdita sia dedotta nell'anno dell'avvenuta prescrizione, l'onere della prova contraria (ovvero dell'esistenza di eventi interruttivi o sospensivi) ricada sull'amministrazione finanziaria mentre, diversamente, si sostiene che nel caso in cui la perdita su crediti sia rilevata in un

periodo successivo a quello di scadenza della prescrizione sia onere del contribuente dimostrare la presenza di eventi interruttivi o sospensivi dei termini.

Da considerare con altrettanta attenzione è la possibilità per l'amministrazione finanziaria di eccepire come l'inattività del creditore risponda a una volontà liberale, rilevando quindi l'indeducibilità della perdita su crediti.

Si ricorda che le perdite su crediti verso soggetti black-list sono generalmente indeducibili, salvo la prova, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 39/E del 2002, che il debitore eserciti effettivamente un'attività commerciale, ovvero che l'operazione da cui derivava il credito rispondesse ad un **effettivo interesse economico e avesse avuto concreta esecuzione**.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e qualora siano posti in essere dal creditore gli atti previsti dall'art. 2943 c.c. (per esempio l'atto di messa in mora del debitore) la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere un nuovo termine.

Tabella prescrizione dei Crediti

Prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.)	10 anni
Prescrizioni brevi (articoli 2947-2953 c.c.)	
- diritto al pagamento dei canoni di locazione	5 anni
- diritto al pagamento degli interessi e di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi	5 anni
- diritto al pagamento delle indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di lavoro	5 anni
- diritto al pagamento delle provvigioni del mediatore	1 anno
- diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto:	
a) se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa	18 mesi
b) diversamente dal caso precedente	1 anno
- diritto al pagamento dei premi assicurativi	1 anno

TRANSAZIONE CON IL DEBITORE E RINUNCIA AL CREDITO

L'art. 101 del TUIR stabilisce che anche la “*transazione con il debitore*” consente la deducibilità della perdita (deve trattarsi di una riduzione definitiva con un soggetto in difficoltà finanziaria dimostrabile) unitamente alla operazione di “*rinuncia al credito*” (deve trattarsi di un atto di remissione veritiero collegato ad una situazione di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità ad azione esecutive).

Appare comunque opportuno per queste casistiche tenere in considerazione quanto dettato dalla circolare CM 26-2013 ritenendo che il rispetto delle indicazioni contenute ne avvalorino la deducibilità fiscale.

Transazioni: la deducibilità della perdita è soddisfatta se il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e se la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata.

Rinuncia al credito: per essere detraibile non deve derivare da un atto di liberalità antieconomico.

LA CESSIONE DEL CREDITO E IL PROFILO FISCALE

Come noto la cessione del credito può avvenire con due modalità differenti:

- pro- soluto:** non ammette azioni di regresso ;
- pro- solvendo:** mantiene il rischio di insolvenza.

Secondo il nuovo principio contabile OIC n. 15 (in bozza) solo nel caso di crediti pro soluto va effettuata la rimozione del credito dal bilancio chiarendo che la stessa è possibile solo se non si hanno più diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari ovvero sono stati trasferiti a terzi tutti i diritti contrattuali. **Secondo il nuovo principio OIC 15 i casi in cui è possibile cancellare il credito sono: forfaiting, datio in solutum, vendita del credito pro soluto, cartolarizzazione con cessione di tutti i rischi legati al credito.**

SCRITTURA CONTABILE NEL PRIMO CASO (nuovo OIC 15)

Credito di euro 6.000 ceduto con clausola pro soluto al valore di euro 1000 :

	DARE	-	AVERE
BANCA	1.000		
CLIENTE			6.000
PERDITA SU CREDITI	5.000		

nel caso di specie la perdita è certa per la presenza della clausole pro soluto.

SCRITTURA CONTABILE NEL SECONDO CASO (nuovo OIC 15)

Credito di euro 6.000 ceduto con clausola pro SOLVENDO al valore di euro 5.900 :

	DARE	-	AVERE
BANCA	5.900		
Debito XXXXX			6.000
COMMISSIONI	100		

Il soggetto mantiene il rischio di insolvenza, il credito viene liquidato al valore nominale dedotte le commissioni.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: COME EFFETTUARE IL CALCOLO DELLO 0,50 %BASE DI CALCOLO

Crediti verso clienti + Cambiali attive (anche scontate o all'incasso) + Ricevute bancarie (anche all'incasso) + Fatture da emettere - Note credito da emettere - Svalutazione diretta dei crediti - Crediti stralciati - Crediti ceduti (pro-soluto e pro-solvendo) - Crediti coperti da garanzia assicurativa - Crediti per attività esenti o non soggetti ad imposta.

risultato = **BASE DI CALCOLO x 0,50% (ipotizzando 500.000 x 0.50) = 2.500 euro**

L'entità dell'accantonamento deducibile deve essere determinata sul valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Poiché in bilancio i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo (dato dalla differenza tra valore nominale e fondo svalutazione crediti) il dato di partenza non è il valore con il quale i crediti appaiono

in bilancio, ma il valore nominale desumibile dalla contabilità.

SVALUTAZIONE CREDITI E IMPOSTE ANTICIPATE

L'Art. 106 del TUIR dispone che : *“per i crediti non coperti da garanzia assicurativa è concessa in ogni esercizio la deduzione nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio fino al raggiungimento del 5% del relativo accantonamento”*.

Dal punto di vista civile invece gli Amministratori sono tenuti a svalutare i crediti , al fine del rispetto del principio della competenza e della prudenza, in base alla probabilità di realizzo.

Questo provoca differenze civilistiche - fiscali.

Esempio 1

svalutazione a conto economico	euro	150
svalutazione deducibile fiscalmente	euro	50
differenza temporanea euro 100		
imposta anticipata ires da calcolare	euro	27,50

Esempio 2

Ditta soggetto IRES con credito di euro 2.500 scaduto il 31 agosto 2014 ; la ditta decide prudenzialmente di svalutare ai fini civili il credito in oggetto e dovrà effettuare una variazione in aumento nel modello unico 2015 in quanto **fiscalmente il credito non è deducibile** (non sono passati i sei mesi).

SCRITTURA CONTABILE

Anno 2014

Dare	-	Avere	
Svalutazione crediti CE	-	F.do svalut.Crediti SP.	2.500
Cred.Imp.Anticipate SP.	-	imposte anticipate CE	687,50
(variazione aumento in unico e calcolo imposte anticipate su euro 2.500 x 27,50%).			

Anno 2015

Variazione in diminuzione nel modello unico con conseguente deduzione dell'importo di euro 2.500 (sono passati i sei mesi e il credito è diventato fiscalmente deducibile).

Si effettua il rigiro delle imposte anticipate:

Dare	-	Avere	
Imp.Anticipate ce	-	Cred. Imp.anticipate SP	687,50

5 maggio 2015

Celeste Vivenzi